

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30 - C/C postale 9-5469 - Casella Postale n. 5 - Udine - Abbonamenti: Annuo L. 20 - Semest. L. 12 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 2,00 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm. Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-59

ANNO XXII - N. 10

UDINE, 24 LUGLIO 1943-XXI

Sped. in abb. postale II. gruppo

IL VALORE SOCIALE DELLA TIPIZZAZIONE

Denuncia dei dettaglianti dell'abbigliamento degli acquisti effettuati nel 1939

Sono note le direttive fissate recentemente dal Comitato interministeriale di coordinamento, per estendere la fabbricazione e dare impulso al commercio dei "prodotti tipo". Dopo essere stato ampiamente ragguagliato intorno alle iniziative prese in materia dal Ministero delle corporazioni, il Comitato ha deciso di seguire d'ora innanzi sistematicamente questo ramo della disciplina economica, per controllarne gli sviluppi e promuoverne il perfezionamento.

La "tipizzazione" o "tipificazione" (come altri preferisce dire) viene considerata per lo più come un fenomeno dell'economia di guerra e posta in relazione con le esigenze eccezionali del momento. Giova invece osservare che, se la parola è nuova, tutt'altro che nuovo nella storia economica è il fatto che le corrisponde.

La disciplina qualitativa della produzione (di cui la tipizzazione dei prodotti non è che una forma particolare) si è praticata per molti secoli nell'economia artigianale e manifatturiera, ed è venuta meno solo all'inizio della moderna rivoluzione industriale. Numerose e minutissime erano le norme che regolavano i processi di fabbricazione, fissavano le caratteristiche delle merci, ne classificavano i tipi e le qualità, comminavano pene pecuniarie spesso molto severe a carico dei contraventori. Scopo precipuo di tali disposizioni era non soltanto proteggere il consumatore dalle mistificazioni del mercante o del produttore disonesto, ma anche e forse più ancora difendere il prestigio delle arti cittadine o nazionali, giacché a quei tempi si faceva del lavoro una questione non di solo guadagno, ma anche d'amor proprio e d'onore. Il prodotto tipo era quindi un prodotto selezionato, che poteva vantare la sua regolare patente di nobiltà.

Il ciclone rivoluzionario dei secoli XVIII e XIX spazzò via, insieme a tante altre istituzioni del passato, anche questa che se era venuta affermando e perfezionando attraverso un'elaborazione quasi millenaria, e costituiva in certo modo la sanzione giuridica del carattere morale e super-economico del lavoro. Tuttavia in quell'orgia d'intellettualismo e d'orgoglio, lo sbazzarsene parve grande progresso di civiltà e conquista di materiale benessere.

Ora che l'ondata liberale è passata, e non ne restano a galla che poche schiume torbide e amacciose, la disciplina dei prodotti ritorna sotto il nome nuovo e non bello di "tipizzazione". L'idea suscita ovunque un gran fervore di discussioni.

E' naturale che, essendo in questo momento tutta la vita economica dominata dalle supreme necessità della guerra, anche la tipizzazione si inquadri nel complesso dei provvedimenti d'emergenza. Vista sotto questo profilo, essa tende essenzialmente a due scopi:

1) conseguire un'economia di materie prime e di lavoro, riducendo al minimo la varietà dei prodotti ed eliminando dalla loro composizione tutto il superfluo;

2) rendere veramente ope-

rante la disciplina dei prezzi, fissando obbligatoriamente le caratteristiche dei manufatti e impedendo la creazione continua di nuovi tipi, che è appunto il più comune espediente per eludere tale disciplina.

Però, se questi sono i motivi specifici per cui la tipizzazione viene ora propugnata e promossa in tutti gli Stati, all'origine del fenomeno sono da scorgere anche le altre cause di natura non contingente, attinenti al corso storico del divenire sociale e all'evoluzione dei mezzi produttivi: cause senza dubbio meno urgenti e imperiose ma più sostanziali e profonde, sulle quali è opportuno fissare e richiamare l'attenzione, per rimuovere l'errato convincimento di molti, che la tipizzazione sia soltanto una misura d'emergenza, destinata come tante altre bandature di guerra ad essere abolita, quando sarà tornata la normalità.

Le ragioni per cui la tipizzazione non può considerarsi alla stregua di un provvedimento transitorio, bensì come una tappa fondamentale sulla via di una sempre più matura ed organica disciplina della produzione, furono accennate in una nota pubblicata qualche tempo fa sul



bollettino "Informadus" (11 luglio 1942) e quasi letteralmente riprodotta dal "Lambello" di Torino, del 25 agosto. Val tuttavia la pena di insistere su quello che sembra essere il nucleo essenziale della questione.

Fuori delle circostanze attuali (nelle quali come s'è detto, la tipizzazione si presenta come uno strumento dell'economia di guerra) normalmente qualsiasi misura intesa a realizzare determinate garanzie d'ordine qualitativo nel campo della produzione, si fonda principalmente sulla necessità di tutelare il consumatore contro il pericolo del declassamento dei prodotti. Tali misure sono escluse "a priori" dalla dottrina liberale, ritenendosi sufficiente allo scopo suddetto il libero spiegamento della concorrenza, che dovrebbe lasciare in campo solo i produttori più capaci e le merci migliori. Ora, a meglio dimostrare l'errore e l'insufficienza di un asserto del genere, conviene considerare il pericolo del declassamento dei prodotti, in ordine a tre distinte ipotesi.

La prima è quella che esso risulti evidente al momento dell'acquisto e il compratore possa pertanto tenerne conto nella contrattazione. Agli effetti econo-

mici il costo si riduce sostanzialmente a quello di una maggiorazione del prezzo di offerta. E' ovvio pertanto che il consumatore avrà tanto più bisogno di protezione da parte dello Stato quanto più la situazione economica del venditore si avvicini al tipo del monopolio. Le stesse ragioni che inducono lo Stato ad esercitare un controllo sulla politica dei prezzi dei gruppi monopolistici, valgono quindi per il controllo qualitativo dei prodotti fabbricati e posti in vendita dai medesimi, giacché a poco varrebbe, che fosse impedito al monopolista di vendere una determinata merce al di sopra di un certo prezzo, quando poi gli fosse lasciata piena libertà di mutarne la composizione e ridurre il valore. Nelle particolari condizioni dell'economia di guerra, dato che la scarsità di molti beni di consumo annulla praticamente gli effetti della concorrenza e mette tutti i produttori in una situazione di quasi-monopolio, la tipizzazione rivela completamente indispensabile della disciplina dei prezzi per quasi tutte le merci.

La seconda ipotesi da farsi è quella che il declassamento non sia percepibile o almeno non sia esattamente valutabile all'atto dell'acquisto, con le cognizioni tecnologiche e i mezzi di osservazione del consumatore comune. In questo caso non importa neppure distinguere se la merce sia venduta in condizioni di monopolio o di concorrenza, giacché la condizione di inferiorità in cui viene a trovarsi il consumatore è indipendente dalla sua capacità di resistenza nel contratto: il difetto si riferisce alla condizione preliminare di ogni scambio, ossia alla conoscenza dell'oggetto da acquistare. L'ipotesi che qui si prospetta è oggi un caso tutt'altro che raro e sempre più frequente tende a diventare col progredire della scienza e della tecnica dei surrogati. Si giudichi, ad esempio, se il consumatore ordinario è più in grado di valutare scientificamente, all'atto dell'acquisto, le qualità di resistenza e di durata di un tessuto. Nella congerie di nuovi tipi che continuamente le fabbriche lanciano sul mercato (e ciò sia detto non solo per i tessuti, ma per la maggior parte degli oggetti di ordinario consumo, di fabbricazione meccanica, chimica, ecc.) la gente non può più giudicare che dall'aspetto esteriore, e per il resto deve fare un atto di fede; sa quel che paga, ma non sa quel che compra. Ora, in tutti questi casi il declassamento rappresenta un pericolo assai più grave dell'aumento del prezzo, appunto perché il danno si manifesta solo quando l'acquisto è avvenuto e il consumatore non ha più la possibilità di evitarlo. Un esempio palese della utilità della tipizzazione contro siffatti inconvenienti e pericoli è offerto dalla disciplina vigente per i saponi, in base alla quale, non soltanto è vietato fabbricare saponi contenenti una percentuale di acidi grassi superiori a quella stabilita per i vari tipi (e ciò ai fini contingenti di limitare il consumo delle materie grasse) ma è vietato altresì di fabbricarne con percentuali inferiori, appunto perché si ritiene che il

consumatore non sia in grado di giudicare da sé della qualità della merce che compra e possa essere facilmente ingannato dall'aspetto attraente di certe saponette, buone piuttosto per lavare.

La terza ipotesi è quella in cui il declassamento dei prodotti avvenga per così dire d'intesa fra il produttore e il consumatore, contento il primo di vendere cattiva merce a un prezzo molto superiore al suo valore di costo, contento il secondo di acquistarla, antepoendo pregi estrinseci a pregi reali, quali ad esempio il colore, la fog-

Obbedire alle norme di guerra è il dovere di tutti

già, la novità, e simili, in luogo della durata, resistenza, solidità, ecc. Un economista classico eccepirebbe subito che anche codesti pregi che noi chiamiamo estrinseci sono in effetti dei pregi reali, appunto perché c'è chi li apprezza; e dal suo punto di vista avrebbe ragione, perché per l'economia individualista ha rilievo soltanto il grado di soddisfazione dei bisogni e non la natura dei bisogni stessi. Quest'ultima però ha molta importanza per un'econo-

(Da Rivista del Lavoro)

Eduardo Porena

(Continua in III pagina)

Esportazione di vetrerie e ceramiche

A seguito di quesiti rivolti alla Federazione nazionale commercianti del vetro e della ceramica da alcune aziende associate, si precisa che per esportare prodotti vetrari e ceramici bloccati dal D. M. 17-1-1942 XX e regolarmente inventariati, occorre richiedere — per tramite della Federazione stessa — al Ministero delle Corporazioni, Direzione generale del commercio, la regolare autorizzazione di sblocco indicando il valore ed il peso della merce, oltre ad una sommaria indicazione dei tipi e qualità dei prodotti da esportare.

Qualora la merce non sia stata ancora fabbricata, è necessario avanzare al Dicastero succitato, per tramite sempre della federazione, le domande intese ad ottenere, per le aziende produttrici da esse prescelte, l'autorizzazione a produrre.

Le ditte che abbiano già un'idea circa la possibilità di collocamento dei prodotti in parola all'Estero, inoltrino senz'altro le domande.

Naturalmente la procedura di cui sopra riguarda unicamente il permesso di sblocco o di autorizzazione a produrre in deroga al D. M. succitato, mentre che per ottenere le licenze di esportazione le ditte interessate dovranno svolgere sempre per tramite della Federazione, opportuna pratica presso il Ministero per gli Scambi e per le Valute - Direzione generale per i servizi delle esportazioni.

L'Unione Commercianti comunica:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D. M. 12-4-1943 XXI sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tessili tipo, comunichiamo le norme ricevute dalla superiore Federazione relative alla denuncia di cui all'oggetto.

Dopo la rilevazione del fabbisogno indicativo aziendale, per la quale le ditte devono avere presentato a suo tempo i relativi moduli compilati (rilevazione che è servita di orientamento per l'esecuzione dei piani di distribuzione fra i dettaglianti, dei contingenti provinciali di ogni categoria di prodotti) si rendeva necessaria una nuova indagine per la determinazione delle percentuali da fissare per i singoli dettaglianti al fine della formulazione del piano base di riparto.

Questa indagine viene eseguita mediante denuncia, da parte delle ditte dettaglianti, esercenti negozi di vendita al pubblico, degli acquisti effettuati nel 1939, secondo le modalità seguenti:

1. La ditta ritirerà presso l'Unione o presso le Delegazioni mandamentali i relativi moduli verso rifusione del costo stampati.

2. I moduli, compilati in triplice copia, dovranno essere costituiti all'Unione o alle Delegazioni con la massima urgenza. Una copia sarà rilasciata al denunciante vidimata per ricevuta.

3. Per la compilazione dei moduli valgono le norme riportate sulla prima e sulla seconda parte degli stampati sotto le voci « Dati anagrafici » e « Denuncia acquisti ».

4. Tutte le pagine comprese nel fascicolo di denuncia formano parte integrante dello stesso e non possono essere staccate neanche se negative.

Indennità di presenza ai lavoratori del commercio

L'Unione Commercianti comunica:

Il Ministero delle Corporazioni in accordo con il Ministero delle Finanze precisa che l'indennità di presenza segue ai soli fini fiscali la retribuzione normale del lavoratore.

Resta pertanto stabilito che sulle indennità di presenza grava la R. M. o grava il contributo straordinario del 2% a favore delle famiglie dei richiamati a seconda che sulla normale retribuzione del lavoratore gravi l'uno o l'altro tributo.

Così per gli impiegati con retribuzione superiore alle L. 2.000 annue sulla indennità di presenza grava l'8,16 di R. M.; per il restante personale:

con retribuzione che — al netto delle trattenute per assicurazioni sociali e contributi sindacali e degli aumenti salariali del marzo 1939 e dell'aprile 1940 — superi le L. 720 mensili e le L. 360 quindicinali o le L. 180 settimanali, sulla metà della indennità di presenza va applicato l'8,16 di R. M.;

con retribuzione inferiore

sulle indennità di presenza si applica il 2% a favore delle famiglie dei richiamati.

Per tutti i lavoratori (sia operai che impiegati) quando la retribuzione normale — al netto delle trattenute per assicurazioni sociali e contributi sindacali — non raggiunge le lire 2000 annue, non va applicata alcuna ritenuta né sulla retribuzione normale né sulla indennità di presenza.

L'andamento della stagione di pesca

Dopo un inizio che si presentava abbastanza favorevole e in anticipo sui termini normali delle campagne degli scorsi anni, la stagione di pesca primaverile ha segnato una notevole e generale contrazione.

La pesca del tonno, per le cause di forza maggiore, è stata limitata a poche tonnare che, peraltro, hanno registrato numerose e abbastanza copiose mattanze.

Per quanto riguarda gli sgombrati, le acciughe, le sardine e gli altri pesci migratori, gli scuri di luna dei mesi di maggio e giugno hanno segnato produzioni molto limitate tanto nell'Adriatico come nel Tirreno.

In conseguenza dei risultati poco favorevoli della pesca, i mercati all'ingrosso del pesce sono stati scarsamente provvisti e l'attività degli stabilimenti conservieri è stata perciò molto ridotta.

Così è, se vi pare

Giurabacco, tutti quei negozi eleganti che mandavano scintille dalle loro vetrine per i vistosi assortimenti di generi di abbigliamento maschile — scrive « Caronte » sul « Lavoro agricolo fascista » — non ci incantano più con la monotonia delle loro attuali austere esposizioni.

Si direbbe, a guardare di sfuggita, che non ci sia in Italia al momento altra affamata ricerca che di cravatte, sciarpe di foulard e cinghie per pantaloni. Niente altro, né dentro né fuori. Appare ingenuo pensare che nelle poche industrie di abbigliamento rimaste non si trovi di più utile che fabbricare cravatte, sciarpe e cinghie. E di tutti quei prodotti-tipo di cui si è proclamato il prezzo "ministeriale" che rappresentano un coefficiente di utilità non precisamente di lusso quali camicie, mutande, calzini, che se n'è fatto? Ingenua domanda e ancor più ingenua spiegazione. Sono spariti, ecco. Ora vien di riflettere, a che scopo tipizzare l'inesistente? Vogliamo tipizzare, per esempio, le chimere, i sogni, le illusioni? Io ci sto, che me ne sono create tante, di queste, che non so cosa farmene, tanto roteare m'hanno fatto la testa. Bisognerebbe dire dei generi d'abbigliamento su per giù le stesse cose che si sono dette, putacaso per il vino. Mi consta, invece, che ci sono molte commissioni le quali studiano questi problemi, che ci sono Enti che se ne preoccupano e vi si tormentano sopra da rovinarsi l'esistenza. Io ho fede negli Enti. Più se ne creano e più continueremo a vederli chiaro.

Per il momento accontentiamoci di cravatte, sciarpe e cinghie. Ce n'è abbastanza per essere belli.

Notiziario dell'Unione Commercianti

Esportazione eccezionale di tessuti

Norme per la presentazione delle domande

L'Unione Commercianti comunica:

Con riferimento alle domande presentate per l'ottenimento di extra contingenti per l'esportazione di tessuti bloccati si notifica:

1) Si conferma che le partite per le quali sono state presentate domande di licenza di esportazione, in base alle disposizioni del Ministero Scambi e Valute riguardanti l'esposizione extra-contingente di tessuti bloccati a norma del D. M. 16-3-1941 XIX e 14-3-1942 XX, non potranno essere requisite e destinate ad altri impieghi finché il Ministero predetto non abbia deciso sull'esito delle domande stesse.

2) Ai fini di uniformare le domande i richiedenti dovranno rinnovare le medesime attenendosi all'esatta compilazione del modulo allegato.

Le ditte che avessero tessuti bloccati in misura superiore ai quantitativi che hanno formato oggetto della precedente domanda potranno aumentare la loro richiesta.

Le nuove domande dovranno essere indirizzate al Ministero per gli Scambi e per le Valute ed inoltrate tramite le rispettive Federazioni di categoria, in triplice esemplare di cui uno con bollo da L. 8.

3) Le domande riguardanti tessuti di lana o di cotone, puri o misti, dovranno precisare se si tratti, per i tessuti di cotone, di merce con contenuto di cotone al 100%; dal 50 al 99%; dal 20 al 50%. Per i tessuti di lana, di merce con contenuto di lana al 100%; dal 51 al 90%; dal 20 al 50%.

4) Le domande dovranno essere presentate solo per i seguenti Paesi: Svezia, Svizzera, Romania, Slovacchia, Finlandia, Danimarca, Ungheria.

Ciascuna domanda dovrà essere riferita ad un solo Paese.

5) Nel formulare le nuove domande, ai fini dell'esportazione in extra contingente, le ditte non dovranno comprendere i quantitativi necessari per la copertura delle prevedibili assegnazioni di contingenti normali del S. E. T. per il secondo semestre 1943, da valutarsi, all'incirca, sulla base delle assegnazioni per il primo semestre dell'anno in corso.

6) L'indicazione dei prezzi deve essere fatta con aderenza alle reali ponderate possibilità di realizzo o, per gli articoli e Paesi per i quali esistono accordi di prezzo, in armonia con gli accordi stessi.

7) Le singole partite non devono formare oggetto di più di una domanda (ad es.: domanda dell'industriale e del commerciante per la stessa partita) e per ogni richiesta deve essere indicato il proprietario della merce ed il magazzino dove la merce è depositata.

8) Le domande, che giusta il paragrafo 2 della presente, devono essere compilate in triplice esemplare, di cui uno bollato da 8 lire, devono essere redatte sui moduli di cui si allega un esemplare completo per una domanda.

Gli altri moduli occorrenti potranno essere ritirati presso la locale Unione dei Commercianti.

Si richiama l'attenzione:

a) sull'obbligo di presentazione di una domanda (in triplice esemplare), per ogni Paese di destinazione. Domanda che

potrà comprendere anche tutte le qualità di tessuti, siano questi di lana, di cotone, di fiocco o di rajon;

b) sul divieto che la medesima partita di tessuti formi oggetto di diverse domande.

9) Le domande in questione devono essere inviate direttamente a questa Federazione, alla quale devono pervenire, inamovibilmente, entro il 24 corr. mese.

Quelle che risultassero spedite non in tempo utile o posteriormente a detta data, non saranno prese considerazione e resteranno, pertanto, prive di valore.

Tipi e prezzi dei quaderni

Il Ministero delle Corporazioni - Direzione Generale del Commercio - ha diramato le seguenti disposizioni:

«In relazione alle disposizioni contenute nel R. D. L. 26 luglio 1935 n. 1573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 1935, questo Ministero dispone quanto segue:

1) A partire dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono vietati la fabbricazione e l'allestimento di quaderni che non siano del tipo qui appresso indicato:

a) numero dei fogli: 8, 16, 20, 30 (facciate 32, 64, 80, 120);

b) qualità della carta: dovrà essere del tipo previsto, per la carta da lettere, con provvedimento P. 522 del 16 ottobre u. s., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 dell'11 novembre 1942, con le particolarità qui di seguito indicate.

Pertanto la carta dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza, collatura, levigatura ecc. (eccetto che per il pesi) precisate nel provvedimento medesimo e contenere la filigrana di cui all'art. 2 del precitato R. D. L. 26 luglio 1935, n. 1573;

c) peso della carta: gr. 62 per mq.;

d) peso della copertina: quaderni da 8 fogli gr. 75 per mq.; da 16 fogli gr. 110 per mq.; da 20 fogli gr. 160 per mq.; da 30 fogli gr. 200 per mq.;

e) formato del quaderno chiuso: mm. 150 per 205;

f) rigatura: come da disposizioni del Ministero dell'educazione Nazionale;

g) stampa della copertina: ad un colore, recante dal lato esterno indicazione del nome dell'allestitore e del prezzo di vendita al consumatore.

E' consentito di apporre sulla copertina diciture, concordate con gli Enti competenti, intese a facilitare il recupero dei quaderni usati;

h) cucitura: a due punti metallici;

i) angoli: per i quaderni da 8 e 16 fogli: retti; per i quaderni da 20 e 30 fogli: tondi;

l) taglio: per i quaderni da 8 e 16 fogli: bordo raso naturale; per i quaderni da 20 e 30 fogli: bordo rosso.

2) I prezzi massimi di vendita dei suddetti quaderni sono fissati come segue:

TIPO UNICO: numero dei fogli 3; dal produttore L. 0,44; dal grossista L. 0,51; al consumatore L. 0,70 per quaderno;

n. dei fogli 16; dal prod. lire 0,78; dal gross. 0,90; al cons. 1,25;

n. dei fogli 20; dal prod. lire 0,97; dal gross. 1,12; al cons. 1,55;

n. dei fogli 30; dal prod. lire

Speciali forme di assicurazioni per la sottoscrizione ai nuovi Buoni del Tesoro 5%

L'Istituto Nazionale delle assicurazioni, per dar modo di partecipare alla sottoscrizione dei nuovi Buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento 1948 anche a coloro che non dispongono dei mezzi necessari per sottoscrivere in contanti, ha creato, come nelle precedenti analoghe occasioni speciali forme di assicurazioni sulla vita, le quali consentino la sottoscrizione a detti buoni mediante pagamenti rateali a lunga scadenza.

Con tale forma assicurativa, larghi margini di risparmio potranno affluire al Tesoro dello Stato e al tempo stesso tutti gli italiani avranno la possibilità di dare il proprio contributo, sia pure modesto, alla Patria per il finanziamento della guerra.

Le norme per la presentazione delle denunce

La Gazzetta Ufficiale del 5 luglio corrente, n. 153, pubblica il seguente d. m. 2 luglio 1943-XXI relativo al censimento della lana da materassi:

Art. 1. - Tutti i proprietari o gestori alberghi, locande, pensioni o comunque esercenti alloggi per viaggiatori, nonché tutti coloro che hanno esercizio di affittacamere autorizzato ai sensi dell'art. 108 del testo unico della legge di P. S., e unico della legge di P. S., entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto debbono fare denuncia dei materassi e guanciali esistenti nell'esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto, e detenuti a qualsiasi titolo, indirizzandola al Sindaco provinciale Alberghi presso l'Unione fascista dei Commercianti, competente per territorio.

Art. 2. - Tutti i proprietari o gestori o amministratori di collegi ed istituti di educazione ed istruzione e di pensionati scolastici, privati, laici, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, debbono fare denuncia dei materassi e dei guanciali esistenti negli istituti stessi alla data di pubblicazione del presente decreto e detenuti a

Cartelli di propaganda

Nei giorni scorsi è stata curata la distribuzione a molte Ditte di cartelli di vario tipo aventi finalità di propaganda.

Si avverte che la esposizione nelle vetrine e all'interno dei negozi di tutti i materiali di propaganda che fosse distribuita a cura di qualsiasi Ente è obbligatoria, rispondendo ad un dovere che le Ditte levono compiere con spontaneità.

qualsiasi titolo, indirizzandola al Ministero della Produzione bellica (Divisione II).

Art. 3. - Le denunce di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere redatte in carta libera, possibilmente intestata, in triplice esemplare e contenere i seguenti dati:

a) provincia e comune di ubicazione dell'esercizio o istituto;

b) nominativo e indirizzo dell'esercizio o istituto; in mancanza del nominativo, per gli affittacamere, cognome e nome del conduttore dell'esercizio; precisare se l'albergo o il collegio è adibito ad uso diverso dal normale;

c) numero dei posti letto, comunque esistenti nell'esercizio o rispettivamente nell'istituto, compresi anche quelli dei proprietari o del personale direttivo e di servizio, distinti a seconda delle dimensioni, e cioè ad una piazza, ad una piazza e mezza o a due piazze;

d) numero dei materassi di lana, distinti per dimensioni, come alla lettera c), e con indicazione media di peso per materasso di ciascun tipo;

e) numero dei materassi di crine vegetale, con indicazioni come alla lettera d);

f) numero dei materassi di crine animale, con indicazioni come alla lettera d);

g) numero dei materassi di kapok, con indicazioni come alla lettera d);

Censimento della lana da materassi

Le norme per la presentazione delle denunce

La Gazzetta Ufficiale del 5 luglio corrente, n. 153, pubblica il seguente d. m. 2 luglio 1943-XXI relativo al censimento della lana da materassi:

Art. 1. - Tutti i proprietari o gestori alberghi, locande, pensioni o comunque esercenti alloggi per viaggiatori, nonché tutti coloro che hanno esercizio di affittacamere autorizzato ai sensi dell'art. 108 del testo unico della legge di P. S., e unico della legge di P. S., entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto debbono fare denuncia dei materassi e guanciali esistenti nell'esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto, e detenuti a qualsiasi titolo, indirizzandola al Sindaco provinciale Alberghi presso l'Unione fascista dei Commercianti, competente per territorio.

Art. 2. - Tutti i proprietari o gestori o amministratori di collegi ed istituti di educazione ed istruzione e di pensionati scolastici, privati, laici, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, debbono fare denuncia dei materassi e dei guanciali esistenti negli istituti stessi alla data di pubblicazione del presente decreto e detenuti a

Cartelli di propaganda

Nei giorni scorsi è stata curata la distribuzione a molte Ditte di cartelli di vario tipo aventi finalità di propaganda.

Si avverte che la esposizione nelle vetrine e all'interno dei negozi di tutti i materiali di propaganda che fosse distribuita a cura di qualsiasi Ente è obbligatoria, rispondendo ad un dovere che le Ditte levono compiere con spontaneità.

qualsiasi titolo, indirizzandola al Ministero della Produzione bellica (Divisione II).

Art. 3. - Le denunce di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere redatte in carta libera, possibilmente intestata, in triplice esemplare e contenere i seguenti dati:

a) provincia e comune di ubicazione dell'esercizio o istituto;

b) nominativo e indirizzo dell'esercizio o istituto; in mancanza del nominativo, per gli affittacamere, cognome e nome del conduttore dell'esercizio; precisare se l'albergo o il collegio è adibito ad uso diverso dal normale;

c) numero dei posti letto, comunque esistenti nell'esercizio o rispettivamente nell'istituto, compresi anche quelli dei proprietari o del personale direttivo e di servizio, distinti a seconda delle dimensioni, e cioè ad una piazza, ad una piazza e mezza o a due piazze;

d) numero dei materassi di lana, distinti per dimensioni, come alla lettera c), e con indicazione media di peso per materasso di ciascun tipo;

e) numero dei materassi di crine vegetale, con indicazioni come alla lettera d);

f) numero dei materassi di crine animale, con indicazioni come alla lettera d);

g) numero dei materassi di kapok, con indicazioni come alla lettera d);

Prezzi dei libri

Il Ministero delle Corporazioni - Direzione generale del commercio - ha diramato le seguenti disposizioni:

«Viene segnalato a questo Ministero che alcuni editori, con il diminuire del numero di copie disponibili di opere di loro edizione, usano senz'altro considerare le copie stesse come «rare», se non addirittura «antiche», per venderle a prezzi notevolmente superiori a quelli precedentemente praticati.

Ciò costituisce infrazione alle vigenti norme sui prezzi. Non esiste alcuna disposizione che esenti il commercio librario dal rispetto delle norme sul blocco dei prezzi e dei servizi.

I libri, infatti, debbono essere venduti a prezzi non superiori a quelli che per essi potevano praticarsi al 30 luglio 1940 XVIII, se editi fino a quella data, o esclusivamente a prezzi non superiori a quelli di copertina, se pubblicati posteriormente all'entrata in vigore del citato blocco dei prezzi e dei servizi.

Ciò implica che i libri antichi o rari possono essere venduti a prezzi superiori a quelli di copertina, ma mai a prezzi superiori a quelli praticati di fatto per essi al 30 luglio 1940. I libri invece appartenenti ad edizioni che man mano sono venute ad esaurirsi dopo la suddetta data dovranno essere venduti a prezzi non superiori a quelli di copertina.

Si richiama pertanto l'attenzione dei Consigli Provinciali delle Corporazioni affinché esercitino la loro oculata vigilanza anche in questo settore, provvedendo a segnalare ai Prefetti delle rispettive provincie i contravventori, per la denuncia all'Autorità giudiziaria.

diverso da quello originario e quale ne sia l'ente che ne fa uso e per quale scopo.

Le denunce suddette dovranno essere compilate in quadruplica copia, di cui una resterà al Sindacato per caso di smarrimento o per eventuali chiarimenti e le altre saranno trasmesse dal Sindacato subito dopo trascorso il termine di presentazione con apposito elenco alla Federazione nazionale di categoria o a quell'ente che la Federazione stessa notificherà prima di detto termine.

Commerciante!

Il «Commercio Friulano» è il tuo giornale.

Difendi i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000.-; Riserve L. 11.725.000.-

FILIALI:

ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:

AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONE - TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:

AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

Adeguamento delle cauzioni commerciali per le vendite al pubblico

In seguito a continue richieste da parte di nostri associati pubblichiamo integralmente le disposizioni inerenti all'adeguamento delle cauzioni commerciali per le vendite al pubblico, apparse nella « Gazzetta Ufficiale » del 25 giugno 1943 XXI.

Art. 1. - La cauzione prevista dall'art. 2 del R. Decreto legge 16 dicembre 1926 V n. 2174, riguardante la disciplina della vendita al pubblico è fissata nella misura seguente:

L. 500 per i redditi annui di ricchezza mobile non superiori alle L. 5000.

L. 25 per ogni 100 lire a frazione di 100 lire per i redditi annui di ricchezza mobile da oltre 5000 lire zno a L. 20.000.

L. 30 per ogni 100 lire e frazioni di 100 lire per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre 20.000 lire.

La cifra massima della cauzione è fissata in L. 30.000.

Art. 2. - La commisurazione delle cauzioni al reddito di ricchezza mobile deve essere effettuata in base all'ultimo accertamento del competente Ufficio distrettuale delle imposte. Per gli esercizi misti di produzione e vendita dovrà essere presa in considerazione solo la parte di reddito relativa all'attività di vendita.

Le cauzioni relative a nuovi esercizi saranno sempre costituite per l'importo di L. 500 salvo conguaglio col reddito di ricchezza mobile dopo il primo accertamento del reddito stesso.

Art. 3. - Nulla è innovato alle disposizioni che riguardano il versamento, la integrazione, la custodia, l'incameramento e lo svincolo della cauzione.

Art. 4. - Nella prima applicazione della presente legge la Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata a sostituirsi ai depositanti, nel versamento del supplemento delle cauzioni già costituite presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e disposizioni successive, sino alla concorrenza prevista dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 5. - La Confederazione fascista dei commercianti è incaricata di determinare in via provvisoria l'importo globale di ciascuna cauzione sulla base dei risultati degli ultimi accertamenti effettuati dagli Uffici distrettuali delle imposte per i redditi di ricchezza mobile e di determinare altresì per differenza l'importo del supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante.

Art. 6. - La Confederazione fascista dei commercianti verserà in unica soluzione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge alla Cassa depositi e prestiti e per essa alla Tesoreria centrale per la provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia tesoreria presso la Banca d'Italia, per le altre provincie, titolo di rendita 5% per un importo pari alla somma corrispondente al supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante, e provvederà al ritiro delle relative polizze o dichiarazioni provvisorie.

I depositi supplementari di cui sopra debbono essere iscritti in proprietà dei singoli depositanti.

Art. 7. - Le Confederazioni fasciste dei commercianti ricupererà a carico dei singoli depositanti la spesa occorsa alla costituzione del supplemento di cauzione da ciascuno di essi dovuto, mediante la compilazione

di ruoli speciali, che saranno posti in riscossione, con le stesse norme stabilite per i ruoli dei contributi sindacali obbligatori.

Art. 8. - I ruoli di ricupero di cui all'art. precedente saranno formati ripartendo in nove rate bimestrali la somma occorsa per l'acquisto dei titoli rappresentanti il supplemento di cauzione da ciascuno dovuto e per il pagamento dei diritti di bollo e di registro inerenti alla costituzione del deposito supplementare, maggiorata delle spese accessorie e dei relativi interessi 5% decorrenti dalla data di acquisto dei titoli stessi fino alle scadenze delle singole rate bimestrali.

I singoli depositanti potranno versare anticipatamente alla Confederazione fascista dei commercianti in unica soluzione la spesa occorsa per la costruzione del supplemento di cauzione. Il depositante che avrà liberato interamente il suo debito entro due mesi dalla entrata in vigore della presente Legge non sarà compreso nel ruolo speciale di ricupero.

Sono esclusi dalla integrazione i depositi per i quali alla data di entrata in vigore della presente Legge, sia stata disposta la restituzione, ancorché i relativi ordinativi non siano stati ancora eseguiti.

Art. 9. - La Confederazione dei commercianti trasmetterà ai Comuni competenti con elenco nominativo, le polizze e le dichiarazioni provvisorie rilasciate per ciascun depositante, quale prova del versamento del supplemento della cauzione.

I Comuni, eseguiti i necessari controlli, ed effettuate le prescritte annotazioni di competenza provvederanno alla consegna agli interessati delle polizze o dichiarazioni provvisorie di cui sopra.

I Comuni nel caso, che riscontrassero insufficiente la cauzione prestata, ne ordineranno la integrazione. Nel caso invece che la cauzione prestata risultasse maggiore di quella dovuta ordineranno lo svincolo della eccedenza.

Art. 10. - Sui depositi integrati, liberati dal vincolo cauzionale, è costituito, fino al 31 dicembre 1946, privilegio, con diritto di prelazione su qualsiasi altro credito e privilegio generale e speciale, salvo quello stabilito dall'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto 16 dicembre 1935XIV, n. 2141, a garanzia del ricupero della somma inscritta al ruolo ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

Tale privilegio sarà prorogato nei confronti di quei depositi per i quali la Confederazione fascista dei commercianti comunicherà alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, un residuo debito non soddisfatto.

Il privilegio di cui sopra cesserà in ogni caso dal giorno in cui il depositante dimostrerà con dichiarazione della Confederazione fascista dei commercianti di aver estinto il proprio debito.

Art. 11. - L'ammontare annuo degli interessi delle cauzioni, come sopra integrate, di pertinenza dei rappresentanti della Confederazione fascista dei Commercianti, sarà devoluto alla Confederazione stessa a titolo di contributo sindacale, ai sensi dell'art. 48 del R. D. 25 gennaio 1937XV, n. 484.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere al versamento a norma del comma 1 dell'articolo 64 del citato

R. D. 25 gennaio 1937XV, n. 484 delle somme corrispondenti agli interessi di cui sopra.

La misura del contributo sindacale dei commercianti previsto dall'art. 49 del R. D. 25 gennaio 1937, n. 484, è stabilito nei confronti dei commercianti soggetti all'imposta su redditi di ricchezza mobile in aliquote sul reddito accertato nelle categorie B e C-1 e

Il valore sociale della tipizzazione

(Continuazione dalla I pagina)

ma nazionalistica come quella corporativa, che ai gusti e ai capricci degli individui antepone gli interessi della collettività, e per la quale quindi la riserva del lavoro e delle materie prime nazionali costituiscono un patrimonio prezioso. Cosicché, se ad esempio il fabbricante di biciclette e il giovanotto elegante trovasse conveniente rispettivamente fabbricare e comprare macchine di bell'aspetto e di poca durata, il primo perché gli costano meno e il secondo perché gli importa di fare bella figura quando va a passeggio, secondo l'etica corporativa lo Stato ha non soltanto il diritto ma anche il dovere di fare il "guastafeste" e di obbligare a costruire biciclette che, prima di tutto, realizzino la migliore utilizzazione del lavoro e dei materiali in esse impiegati.

In questi casi l'intervento dello Stato è più che necessario che mai, proprio perché non si tratta di aiutare una delle due parti a resistere alle sopraffazioni dell'altra (come nelle due ipotesi precedenti) bensì di piegare le loro volontà concordi alle esigenze di un superiore interesse.

Sembra risultare chiaro dalle brevi considerazioni su espresse che la tipizzazione dei prodotti, pur costituendo parte integrante del complesso sistema di disciplina economica disposto per fronteggiare le esigenze belliche, non resta circoscritta al campo delle misure di emergenza, ma è destinata a trasformarsi in un elemento fondamentale dell'assetto organizzativo della produzione nell'avvenire vittorioso.

I tipi prodotti sanciti dalle attuali ordinanze ministeriali tendono per forza di cose a ridurre al minimo l'impiego dei coefficienti produttivi, dato che ora si tratta di riservare alla guerra il massimo apporto di energia e di beni materiali. Ne risultano delle severe limitazioni nel campo del superfluo e del non strettamente necessario, ed anche, per qualche prodotto, il sacrificio di taluni requisiti sostanziali. Tuttavia questo aspetto del fenomeno, sebbene sia quello che maggiormente attrae l'attenzione del pubblico, deve ritenersi assolutamente transitorio e quindi privo di valore essenziale, giacché è certo che le accennate limitazioni verranno meno quando la situazione sarà ritornata normale e la capacità produttiva del Paese si sarà avvantaggiata dei frutti della vittoria. Anche allora però la tipizzazione dovrà essere mantenuta e avrà uno scopo in un certo senso opposto all'attuale: non tenderà ossia a deprimere, ma ad elevare il livello qualitativo della produzione, confermandolo con la garanzia dello Stato.

E' facile immaginare le obiezioni che contro una simile prospettiva potrebbero levarsi in nome della libertà creatrice dell'industria, del suo bisogno di continuamente rinnovarsi e progredire per tener testa alla concorrenza interna e straniera,

nei confronti dei commercianti non soggetti a tale imposta in un'aliquota fissa, sarà determinata, per l'anno 1942 e per i successivi, dal Ministero per le Corporazioni di concerto con il Ministero delle Finanze in quote il cui gettito, unitamente all'ammontare complessivo degli interessi cauzionali previsti al 1. comma, non sia superiore al fabbisogno normale medio della Confederazione desunto dal bilancio di previsione dell'esercizio 1942, approvato a norma delle leggi vigenti.

E' conseguentemente abrogato il comma 2 del predetto art. 49 del R. decreto 25 gennaio 1937XV, n. 484.

Lieto evento

in casa del collega Cuiutti

Il collega Giovanni Maria Cuiutti della redazione udinese de « Il Gazzettino » ha avuto in questi giorni la sua casa allietata dalla nascita del terzogenito Paolo.

All'amico Cuiutti ed alla sua gentile signora le più vive felicitazioni de « Il Commercio Friulano » ed al piccolo Paolo i migliori auguri.

Protesti cambiari

Elenco dei protesti cambiari elevati in Provincia di Udine durante i mesi di maggio e giugno 1943 XXI.

MAGGIO

Dagli Elenchi del Tribunale di Udine

Cescutti Bruna - Palmanova
Genero Luigi - Basiliano
Madile Elisa in De Benedetto - Basiliano
Pegoraro Giorgio - Fagagna
Rosso Marino - Fagagna (due effetti)
Rosso Ugo - Fagagna (due effetti)
Savio Maria - Udine
Scozziero Bruna - Cividale
Sebastianis Pietro - Fagagna (due effetti)
Varutti Fortunato - S. Vito di Fagagna
Zamaro Gelinda - Cervignano

Dagli Elenchi del Tribunale di Pordenone

Comuzzi Odorico - Pordenone
De Lorenzi Ferdinando - Pordenone

Dagli Elenchi del Tribunale di Tolmezzo

Tosoni Ernesto - Tarvisio
Treu Sorelle - Tarvisio.

GIUGNO

Dagli Elenchi del Tribunale di Udine

Bernardi Cesare - Tricesimo
Caminiti Cosimo Pietro - Udine
Cappelletto Teresa in Ruscica - Udine
Cescutti Bruna - Palmanova
Contardo Rodolfo - Sedegliano
Degrassi Maria Vascotti - Udine
Ermacora Arduino - Brazzacco di Moruzzo
Furlan Mario - Cividale
Florenzi Giuseppe - Brazzacco di Moruzzo
Gloazzo Maria in Salvioni e Chiarocossi Ida - Mortegliano
Novello Anna - Udine
Paolini Ennio - Cividale
Savio Maria - Udine
Zanello Guido - Brazzacco di Moruzzo

Dagli Elenchi del Tribunale di Pordenone

Miss Angelo - Claut
Tei dott. Raimondo - Sacile

Dagli Elenchi del Tribunale di Tolmezzo

Radin Romeo - Tarvisio.

Dr. Guido NICOLETTI

SPECIALISTA

OSTETRICO - GINECOLOGO
Piazza Marconi 9 (Mercatovecchio)
UDINE - Tel. 17-77
Consultazioni ore 11-12 e 14-16
ASSISTENZA AI PARTI
e operazioni ginecologiche
in Casa di Cura Dr. Baldassarre
Via Duca d'Aosta
(già via Cussignacco)

Erika DITTA
ELIOS
ORTOLANI
= UDINE =
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOcIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita di propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott.

SILVANO MENGHETTI

Doc. della R. Università di Firenze

già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.

Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente.
UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI

MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA

MALATTIE VENEREE e PELLE

Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20

UDINE: Vicolo Brovedan 6

Telefono 13-66

(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER

MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE

SPECIALISTA

Visite e consulti 11.30-12.30 15-17

UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360

Aut. Pref. 8775 Udine 8 6-928

CASA DI CURA

Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA

presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

MALATTIE NERVESE

Dr. L. MEZZINO

già assist. Clinica neuropatologica

R. Università di Napoli

Medico Ospedale Psichiatrico

UDINE - Via Volturino, 33

Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI

Docente Clinica Pediatrica

R. Università di Bologna

Primario Ospedale Civile

Specialista Malattie dei BAMBINI

Via Roma 16 - Tel. 15-63

Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI

DIFETTI DI VISTA

Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI

Doc. della R. Università di Padova

Primario dell'Ospedale Civile

UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22

Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI

MEDICINA GENERALE

MALATTIE REUMATICHE

SCIATICA

Ambulatorio via Rauscedo n. 1

dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Specialista

MALATTIE DEGLI OCCHI

E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34

Consultazioni:

tutti i giorni dalle 10-12 15-17

NOTIZIARIO

La vendita delle biciclette

Sono noti i provvedimenti emanati dagli organi ministeriali competenti nel campo della fabbricazione e della vendita delle biciclette. Convinti della assoluta utilità di non lasciare incontrollato, sia agli effetti della produzione sia per quanto concerne il rispetto dei prezzi questo articolo che per molti ceti lavoratori rappresenta un insostituibile mezzo di trasporto e di lavoro, le autorità governative non hanno mancato, da tempo, di adottare le misure del caso procedendo alla determinazione delle biciclette tipo, alla fissazione dei relativi prezzi di cessione al pubblico ed al divieto di fabbricazione di esemplari diversi da quelli tipo.

L'intervento ministeriale si è opportunamente manifestato anche nella distribuzione dei copertoni e delle camere d'aria per biciclette, distribuzione che, com'è risaputo, è stata assoggettata ad un'apposita regolamentazione nell'intento di stabilire una graduatoria nei bisogni di rifornimento e di assicurare la necessaria precedenza alle richieste di natura indispensabile le quali sono appunto quelle dei lavoratori.

Poiché da più parti è stata di recente segnalata l'impellente necessità di integrare e completare le norme emanate allo scopo di regolare pure la materia dell'assegnazione delle biciclette tipo di nuova produzione perché le richieste dei lavoratori, operai ed impiegati — per i quali, secondo quanto si è detto, la bicicletta costituisce un insostituibile mezzo di trasporto e di lavoro — possano avere nell'acquisto dei materiali disponibili, un'assoluta precedenza sui consumi che possono considerarsi superflui o addirittura voluttuari, gli organi ministeriali interessati si apprestano ora, con prossime apposite disposizioni, a disciplinare nel senso suindicato, ed analogamente a quanto si verifica per l'approvvigionamento delle camere d'aria e dei copertoni, anche il settore della vendita.

In considerazione delle finalità del nuovo intervento — nella precedenza negli acquisti di biciclette di nuova fabbricazione per consumi inerenti a comprovate esigenze lavorative — non è da escludersi che venga del pari riconosciuta l'opportunità di addivenire ad un'ulteriore concentrazione dei tipi attualmente consentiti.

Apparecchi radiologici ed elettromedicali

Abbiamo dato notizia di alcune precisazioni fatte dal Ministero delle Comunicazioni circa l'abolizione degli aerei esterni per radioaudizioni.

Rendiamo ora noto che sull'argomento il citato Ministero ha comunicato quanto segue:

« Vengono rivolti a questo Ministero vari quesiti circa il comportamento delle aziende industriali e commerciali in rapporto alle disposizioni contenute nell'art. 3 del R. D. L. 23-3-1943 XXI n. 280.

In proposito si deve chiarire che le ditte costruttrici e quelle venditrici di apparecchi radiologici ed elettromedicali che utilizzano le alte frequenze, hanno anch'esse l'obbligo della denuncia, quando gli apparecchi sono già allestiti ed in efficienza,

e pronti per la immissione al commercio, per la vendita.

Esse devono anche, a proprio discarico, segnalare al Ministero gli acquirenti, perché possa essere esercitato, nei riguardi di questi ultimi il controllo voluto dalla disposizione di legge di cui trattarsi ».

Rifornimento di filati cucirini agli istituti di cura

Per opportuna norma degli Istituti e Case di cura privati inquadrate dalla Confederazione fascista dei Commercialisti, si comunica che il rifornimento di filati cucirini, necessari ai detti Istituti, segue la procedura stabilita per il rifornimento di filati cucirini agli ospedali pubblici, agli enti e alle convivenze, sprovviste di carte vestiario.

Requisizione di banchi di stagno

Il Ministero delle Corporazioni fa presente che indipendentemente dall'avvenuta sostituzione dei banchi di stagno tuttora detenuti dai pubblici esercizi, i banchi stessi saranno ritirati entro il termine improrogabile del 31 dicembre p. v.

Il ritiro dei detti banchi sarà effettuato presso tutti indistintamente gli esercizi pubblici, a qualsiasi categoria appartengano, ivi compresa la speciale prima.

Il materiale ora consentito per le sostituzioni resta limitato alle sole voci: marmo e linoleum.

Invitiamo, pertanto, tutti gli esercenti interessati a preavvertire in tempo utile la sostituzione dei banchi di stagno tuttora in funzione al fine di evitare l'eventuale sospensione della propria attività.

Per la fatturazione dei lubrificanti

L'Unione Commercialisti comunica:

Si trascriva di seguito quanto il Ministero delle Corporazioni — Servizio Centrale « Prezzi » — ha comunicato in merito all'oggetto:

« Il Ministero delle Corporazioni — Servizio Centrale Prezzi — ha rilevato come molte Società e Ditte distributrici omettano di specificare sulle distinte pesi e sulle fatture il tipo prodotto riferito dalla categoria del Listino Nazionale Lubrificanti e del Listino Lubrificanti speciali.

Come è noto, tale indicazione è tassativamente prescritta dalle disposizioni riguardanti i listini predetti e si invitano pertanto le Società e Ditte distributrici ad attenersi scrupolosamente ».

Disciplina dei prezzi delle aranciate

In questi giorni è stato esaminato presso il Ministero dell'Agricoltura il problema relativo alle aranciate ed ai succhi relativi. La produzione delle aranciate verrà mantenuta, in considerazione del carattere popolare del consumo di tale bevanda, ma allo scopo di evitare abusi accentratissimi in questi ultimi tempi, si procederà alla precisazione delle caratteristiche del prodotto e alla fissazione dei prezzi massimi di vendita per ogni passaggio, fissando cioè i prezzi alla produzione dei succhi e delle aranciate per le vendite da parte dei grossisti, dei minutanti e dei pubblici esercizi.

COMMERCIO ESTERO

Norme in materia di importazione-esportazione con il Montenegro

In esito ad un quesito formulato dalla Confederazione dei Commercialisti il Ministero degli Affari Esteri - Gab. A. P. Ufficio Montenegro - ha chiarito che l'interscambio di merci e prodotti tra il Regno ed il Governatorato del Montenegro è soggetto alla stessa disciplina economica-doganale-valutaria, che regola in Italia le importazioni e le esportazioni con i Paesi Esteri.

Le ditte che vi abbiano interesse possono richiedere alla Confederazione le norme da seguirsi per eventuali operazioni commerciali con il Montenegro.

I titolari di trattorie possono dare pietanze di polli e di coniglio di allevamento proprio

Viene precisato che i titolari di esercizi pubblici (trattorie, osterie, ecc.) che posseggono allevamenti di polli e conigli possono nei giorni consentiti, e solamente in quelli, somministrare ai clienti pietanze composte di polli e conigli provenienti dagli allevamenti stessi. Occorre in modo tassativo che l'esercente possa comprovare il possesso degli allevamenti propri.

Il prezzo del seme bachi

L'Ente economico delle fibre tessili e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, d'intesa con le Organizzazioni sindacali dell'agricoltura, hanno impartito istruzioni ai propri Uffici provinciali circa il prezzo del seme bachi, da addebitarsi agli allevamenti per la campagna becologica 1943. La misura dell'addebito è eguale a quella dello scorso anno e cioè: Giallo indigeno lire 50; Incroci bigiali lire 55; Incroci bianche L. 58.

Agli allevatori dovranno inoltre essere addebitate: L. 8 per oncia per le spese di provvigione, distribuzione, ecc.; L. 7 per oncia per le spese di incubazione, qualora vengano distribuiti bacolini nati.

Tali cifre debbono essere esaminate dalla Commissione provinciale, la quale ha la facoltà di stabilire importi minori.

Stampe raccomandate per l'estero vincolate a conti di compensazione

Il Ministero per gli Scambi e per le Valute ha comunicato che l'Ufficio Censura Posta Estera II di Bologna, a proposito delle spedizioni cumulative di libri e riviste raccomandate accompagnate da un unico Mod. 2 Esport, ha fatto presente quanto segue:

« L'accettazione da parte degli Uffici speditori, di due o più pieghi raccomandati, accompagnati da un unico mod. 2 Esport non impedisce; dato il sistema d'invio e di lavorazione che vige nei nostri uffici di transito che, detti pieghi arrivino a Bologna Posta Estera, compresi, parte in un dispaccio e parte in un altro, oppure ch'essi siano anche disgiunti, in modo che non sia più possibile stabilire, quali siano quelli che possono essere inoltrati, quali siano quelli sottoposti al Clearing, per i quali la Dogana di Bolzano, debba accordare il discarico ».

In relazione a quanto sopra ed allo scopo di eliminare gli inconvenienti lamentati, d'ora in poi per ogni singolo piego di stampe raccomandate diretto all'estero verrà rilasciato alle Case Editrici Esportatrici separato Mod. 2 Esport.

Esportazione di campioni di tessuti

Comuniciamo che il Ministero per gli Scambi e per le Valute ha precisato che i pezzi di tessuto inclusi nelle lettere non devono essere considerati agli effetti delle disposizioni di detta circolare come campioni veri e propri, ma devono ritenersi come semplici « conferme di ordine », non formando essi oggetto di isolata spedizione ma quale allegati alle copie di commissione.

Di conseguenza, data la loro misura minima che esclude ogni possibilità di utilizzo, non devono essere sottoposti alle disposizioni relative alle esportazioni di campioni senza valore ed in particolare a quella del preventivo benessere bancario.

Domande di assegnazione olio di vaselina come lubrificante

Per quanto riguarda l'olio di vaselina da impiegare come lubrificante, si richiama l'attenzione delle consociate che tutte le domande intese ad ottenere delle assegnazioni del suddetto prodotto per lubrificazione, devono essere inoltrate, senza eccezione, a cura delle interessate — pertanto anche quando si tratta di olio richiesto per lubrificare aghi di macchine da cucire o di piccoli e delicati congegni di qualsiasi altra macchina — direttamente alle competenti Commissioni Regionali Lubrificanti.

Qualsiasi richiesta non inoltrata secondo tali norme, non sarà presa in considerazione.

Pacchi e pacchetti postali a titolo gratuito

A parziale modifica della lettera circolare, n. 344 del 31 dicembre 1942 XXI, per la disciplina dell'esportazione di merci a titolo gratuito, punto 1), allo scopo di evitare intralci nelle spedizioni di pacchi e pacchetti postali a titolo gratuito, è stato disposto che da ora innanzi il timbro con firma dell'Istituto bancario mittente sia apposto anche sulla parte del bene allegato alla spedizione.

Il servizio telefonico commisurato all'uso

Il Ministro delle Corporazioni ha recentemente osservato che nei servizi telefonici urbani — informa l'Agenzia Economica Finanziaria — si accentua il senso di disagio. In questi servizi più intenso è il congestionamento e il sovraccarico, a scapito della efficienza e conservazione degli organi delle centrali, il cui ricambio diviene sempre più difficile.

« Tale stato di cose — osserva il Ministro — è in gran parte dovuto all'abuso che da molti si fa del telefono, anche per l'irrazionale sistema di pagamento a canone fisso ancora in uso presso di noi. Su questo problema, che altre volte ha formato oggetto di studio, ho portato la mia attenzione, col proposito di dare la necessaria disciplina a questo importantissimo servizio, il cui regolare andamento è vivamente reclamato da tutte le classi di utenti.

Nello stesso loro interesse è giusto ed opportuno che il costo sia commisurato all'uso, in conformità di quanto già avviene per gli altri servizi pubblici, e come si verifica in quasi tutti i Paesi civili ».

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: G. Provini - P. Palmano
Rag. G. Provini - condirettore resp.
UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE

Per la produzione e la vendita del cioccolato autarchico

Le restrizioni imposte alla produzione della pasticceria culminate con il Decreto 6 dicembre 1942-XXI sono in gran parte dovute alla produzione di svariati ed assortiti tipi di cioccolato autarchico.

Ad evitare tale disparità di produzione la Federazione Nazionale competente ha ritenuto opportuno sottoporre agli organi superiori alcuni campioni tipo da vendere in modo uniforme in tutte le provincie.

Tali tipi debbono essere del peso non inferiore a gr. 30 confezionati di pasta di cioccolato autarchico con l'aggiunta di uva passolina e sultanina, con tassativa esclusione di mandorle e noccioline intere o spezzate.

Nel modo più assoluto è fatto divieto di produrre tipi diversi, composti con ripieni di qualsiasi specie e poi ghiacciati (torroncini e simili).

SCADENZE

Mese di Luglio

31 LUGLIO. — Termine per la presentazione delle rettifiche da parte dei contribuenti privati agli effetti dell'imposta di R. M. categ. B, a valere dal 1. gennaio dell'anno successivo, sempreché sia trascorso il periodo di stabilizzazione fissato dalle disposizioni in vigore.

Termine per le rettifiche dei redditi agli effetti dell'imposta Complementare e dell'imposta Celibi (quota integrativa) a valere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Termine entro il quale i datori di lavoro debbono versare alla R. Tesoreria la seconda rata dell'imposta sui celibi.

Il versamento deve essere accompagnato dalla denuncia, in doppio esemplare, degli operai celibi dai 25 ai 65 anni compiuti, alle proprie dipendenze, anche occasionalmente, alla data del 1. luglio.

Ultimo giorno per la dichiarazione delle variazioni nel numero degli avvisi soggetti al pagamento della tassa di bollo di cui all'art. 86 n. 3 della Tariffa del Bollo allegato A.

CONIGLI - POLLI - PICCIONI
OCHE - TACCHINI - ANITRE
razze pure di selezione per allevamento
Incubatrici - Conigliere - Pollai
Attrezzi e accessori razionali per allevamenti
EN CIA - Via Aquilina 64 int.
Udine - Tel. 17.80

Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità.

Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

Nessuna trasformazione di caffè e bar in ristoranti

Il Ministero dell'Interno ha comunicato agli uffici interessati che sia da ritenere inopportuno autorizzare la trasformazione di esercizi pubblici di caffè e bar in caffè-ristoranti.

PER
CONIGLI, GALLINE, COLOMBI, ANITRE, OCHE, FARAONE, TACCHINI, FAGIANI, UOVA, PULCINI, RAZZE PREGIATE.
Parco allevamenti: F.lli Pozzo
UDINE - Vicolo degli Orti, 1 - UDINE
Visitateci

L'ortopedico NICOLA BECCHI
Nuova Sede: via Del Grola N. 1 A
MONSELICE (Padova)
specialista per l'immobilizzazione dell'
ERNIA
(senza operazione)

pubblica una nuova attestazione:
Egregio sig. N. BECCHI
Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smessone l'uso da un anno pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta.
Ringrazio e mi firmo
Babolin Romano
Creola di Saccolongo
(Prov. di Padova)

L'Ortopedico sarà a
GORIZIA: Lunedì 26 Luglio
Albergo Cervo d'Oro
UDINE: Martedì 27 Luglio
Albergo Croce di Malta
Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1834.

La TINTORIA-LAVANDERIA
PULITURA A SECCO
G. COMINO
Via Bartolini 7 - UDINE - Telefono 14-19
Lavoro per borghesi, alpini e militari
Lavoro di sbiaditi e macchie
Lavoro di tinoria di pellicce
Lavoro di cuoio, borsette, ecc.

olivetti
Macchine per scrivere
Contabili e da Calcolo
Schedari Synthesis Olivetti
Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia
Ditta Enrico Tudelli
UDINE - Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-29
Via Cavour, 2 - Telef. 8-60
GORIZIA - Corso Vittorio Emanuele III, 20
Telef. 7-07